

# Stagione Sportiva 2018-19

## Tornei Coppe e Rassegne di Calcio

COMUNICATO UFFICIALE  
N. 04 del 20 / 03 / 2019

1



facebook  
k

**Sostieni lo sport di base**  
Chiedi l'amicizia su Facebook a:  
**“Uisp Lombardia”**

### **Il Comunicato comprende:**

- Comunicazioni alle Società
- Torneo Regionale (pag.04), Coppa Lombardia (pag:07) e Summer Cup (pag.08)
- **Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**  
Delibere n. 02-03-04 e 05 (da pag.11 a pag.19)



## **ORGANIGRAMMA STRUTTURA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA**

2

**Responsabile Struttura Attività Calcio**

**Tommaso Ramundo**

**Responsabile Attività**

**Luca Ruspini**

**Settore Arbitrale**

**Maurizio Casapollo**

**Giudice disciplinare di I° grado**

**Angelo Grotto**

**Commissione Disciplinare di II° grado**

**Responsabile**

Commissione giudicante

**Lorenzo Scano**

Massimo Nanni

Raciti Domenico

## COMUNICAZIONI alle SOCIETA'

### Tutela Sanitaria

La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell'idoneità fisica, quindi l'obbligo del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità..

Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

### Nuova App, gestione

Nel corso delle manifestazioni regionali verrà utilizzata l'app, che permetterà di seguire le fasi delle gare tramite lo smartphone .

Al sito regionale, tutti i partecipanti potranno visionare: calendari, classifiche ed eventuali sanzioni.

Sarà inoltre possibile ai dirigenti registrarsi al sito predisposto per ricevere le web-app per avere informazioni sulle prossime gare in programma, gestire le distinte e i numeri maglia con pochi e semplici tocchi sul proprio telefonino.

**TORNEO REGIONALE gare del 17-03-2019**
**GIRONE A**

IVAL LITOCARTOTECNICA	CRAL AERMACCHI	<b>3</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------------	----------	----------

**CLASSIFICA**

	<b>SQUADRA</b>	<b>Punti</b>	<b>Gio</b>	<b>Vin</b>	<b>Nul</b>	<b>Per</b>	<b>G.F.</b>	<b>G.S.</b>
<b>1</b>	IVAL LITOCARTOTECNICA	<b>3</b>	1	1	0	0	3	0
<b>2</b>	UISP REZZATO	<b>3</b>	1	1	0	0	3	1
<b>3</b>	CRAL AERMACCHI	<b>-1</b>	2	0	0	2	1	6

**GIRONE B**

DARWIN	A.S.D AMATORI CLUB 94	<b>2</b>	<b>1</b>
--------	-----------------------	----------	----------

**CLASSIFICA**

	<b>SQUADRA</b>	<b>Punti</b>	<b>Gio</b>	<b>Vin</b>	<b>Nul</b>	<b>Per</b>	<b>G.F.</b>	<b>G.S.</b>
<b>1</b>	DARWIN	<b>3</b>	1	1	0	0	2	1
<b>2</b>	AV METAL POWDERS	<b>3</b>	1	1	0	0	1	0
<b>3</b>	A.S.D AMATORI CLUB 94	<b>0</b>	2	0	0	2	1	3

**GIRONE C**

US CICOGNARA COGOZZO	TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF	<b>(0) 4</b>	<b>(0) 5</b>
----------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

**CLASSIFICA**

	<b>SQUADRA</b>	<b>Punti</b>	<b>Gio</b>	<b>Vin</b>	<b>Nul</b>	<b>Per</b>	<b>G.F.</b>	<b>G.S.</b>
<b>1</b>	REAL VILLASANTA	<b>3</b>	1	1	0	0	3	1
<b>2</b>	TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF	<b>2</b>	1	1	0	0	0	0
<b>3</b>	US CICOGNARA COGOZZO	<b>1</b>	2	0	0	2	1	3

**PROSSIMO TURNO**

<b>GIRONE A</b>		
<b>UISP REZZATO</b>	<b>IVAL LITOCARTOTECNICA</b>	domenica 14 aprile 15:00
122 - BORGOSATOLLO -COMUNALE DI MONTIRONE - VIA BORGOSATOLLO 68, BRESCIA(LOC. MONTIRONE) (BS)		
<b>GIRONE B</b>		
<b>AV METAL POWDERS</b>	<b>DARWIN</b>	domenica 14 aprile 15:00
CAMPO 'F.BRIGNANI' - VIA ROMA 4, MEZZAGO (MB)		
<b>GIRONE C</b>		
<b>TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF</b>	<b>REAL VILLASANTA</b>	domenica 14 aprile 15:00
STADIO COMUNALE ROCCAFRANCA - PIAZZALE GANDHI, ROCCAFRANCA (BS)		

**MARCATORI**

<b>2 reti</b>	<b>PETTENO FABIO</b>	UISP REZZATO
	<b>VILLA ANDREA</b>	REAL VILLASANTA
<b>1 reti</b>	<b>MASTROIANNI CHRISTIAN</b>	CRAL AERMACCHI
	<b>GALLINA MARCO</b>	UISP REZZATO
	<b>CAROLLA GIANLUCA</b>	AV METAL POWDERS
	<b>CAIRONI RICCARDO</b>	REAL VILLASANTA
	<b>LOVATO RICCARDO</b>	US CICOGNARA COGOZZO
	<b>ANGHILERI PIETRO GIORGIO</b>	DARWIN
	<b>DAMIANO JACOPO</b>	DARWIN
	<b>VALIARI GIANLUCA</b>	A.S.D AMATORI CLUB 94

6

**DISCIPLINA**

<b>« PRIMA AMMONIZIONE »</b>	
<b>US CICOGNARA COGOZZO</b>	GRANDE ALBERTO
<b>A.S.D AMATORI CLUB 94</b>	PERSICO LICER URBERTO
<b>A.S.D AMATORI CLUB 94</b>	VISIOLI THOMAS

<b>« SQUALIFICHE A TEMPO »</b>	
<b>TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF</b>	GERRY BRYAN ESPULSIONE PER DOPPIA AMMONIZIONE (ART. 216 RTN) E ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI ACCOMPAGNATI DA COMPORTAMENTI AGGRESSIVI (ART. 222 RTN) SQUALIFICA A TUTTO IL 17-04-2019

<b>« AMMENZE »</b>	
<b>TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF</b>	ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI ACCOMPAGNATI DA COMPORTAMENTI AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DI SOCI (ART. 206 RTN) AMMENDA EURO 25,00
<b>CRAL AERMACCHI</b>	GARA DEL 17-03-2019 <b>IVAL LITOCARTOTECNICA - CRAL AERMACCHI</b> 1a RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO (ART. 195 RTN), SI DELIBERA: - PARTIATA PERSA ALLA SOCIETA' CRAL AERMACCHI PER 0 - 3 -1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA - AMMENDA EURO 50,00

## COPPA LOMBARDIA

### PROSSIMO TURNO

<b>GIRONE A</b>		
<b>UMBO UNITED</b>	<b>S. ANNA 2000</b>	domenica 24 marzo 13:30
CENTRO SPORTIVO IDROSTAR ( ERBA ) - VIA VESPUCCI 36, CESANO BOSCONO (MI)		
<b>GIRONE B</b>		
<b>CALCIO CARUGATE 1987</b>	<b>FRANCK'S TEAM</b>	domenica 24 marzo 15:00
CENTRO SPORTIVO " M CASTOLDI " SINTETICO - VIA DEI MILLE 11, VILLASANTA(LOC. VILLASANTA) (MB)		
<b>GIRONE C</b>		
<b>ATLETICO AREA</b>	<b>AMATORI ISEO PARATICO</b>	domenica 24 marzo 15:00
CENTRO SPORTIVO GESTISPORT ( SINTETICO ) - VIA DEL GINESTRINO 19, CARUGATE (MI)		

**SUMMER CUP gare del 10 E 17-03-2019**

U.S ROVIZZA SIRMIONE	F.C CONCOREZZO	<b>2</b>	<b>3</b>
REAL PORTO	A.S.D. BASIANO	<b>2</b>	<b>1</b>

**CLASSIFICA**

	SQUADRA	PT	PG	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
<b>1</b>	F.C CONCOREZZO	<b>6</b>	2	2	0	0	7	3	4
<b>2</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE	<b>3</b>	2	1	0	1	7	3	5
<b>3</b>	REAL PORTO	<b>3</b>	2	1	0	1	3	5	5
<b>4</b>	A.S.D. BASIANO	<b>0</b>	2	0	0	2	1	7	3

**PROSSIME GARE**

<b>GIRONE A</b>		
<b>REAL PORTO</b>	<b>U.S ROVIZZA SIRMIONE</b>	domenica 31 marzo 15:00
CAMPO PARROCCHIALE S.ANTONIO - VIA STRADA CISA , PORTO MANTOVANO(LOC. S.ANTONIO PORTO MANTOVANO) (MN)		
<b>F.C CONCOREZZO</b>	<b>A.S.D. BASIANO</b>	domenica 07 aprile 15:00
CENTRO SPORTIVO " PESSANO SPORT VILLAGE" - VIA FULVIO TESTI 3, PESSANO CON BORNAGO (MI)		
<b>GIRONE B</b>		
<b>ASD JUNIORS CERLONGO</b>	<b>LA TAMENI</b>	domenica 24 marzo 15:00
COMUNALE CERLONGO ( SINTETICO ) - VIA BARILETTO , GOITO(LOC. VIA BARILETTO GOITO FRAZ. CERLONGO) (MN)		
<b>POL. LEVATA</b>	<b>OR. S. GIULIANO</b>	domenica 24 marzo 15:00

POLISPORTIVA LEVATA - VIA CADUTI DEL LAVORO , CURTATONE(LOC. LOCALITA  
 LEVATA) (MN)

**MARCATORI**

<b>2 reti</b>	<b>PREZIOSA ALBERTO</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>QUARATINO LORENZOI</b>	REAL PORTO
<b>1 reti</b>	<b>DI PIPPO MATTEO</b>	OR. S. GIULIANO
	<b>AFFATICATO FRANCESCO</b>	ASD JUNIORS CERLONGO
	<b>BETTELLI MARCO</b>	LA TAMENI
	<b>PARRECCHINI STEFANO</b>	LA TAMENI
	<b>PASINELLI NICOLA</b>	LA TAMENI
	<b>BERTUZZO FEDERICO</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE
	<b>MOR CHRISTIAN</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE
	<b>BOSISIO PAOLO</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>CANTU' MAURO</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>SPREAFICO MARCO</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>MIRELLI DARIO</b>	REAL PORTO
	<b>LEKAJ GENTJAN</b>	A.S.D. BASIANO
	<b>FOSSATI JACOPO</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>TROMBELLA LUCA</b>	F.C CONCOREZZO
	<b>BOURYAD YOUSSEF</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE
	<b>DOMI KRISTI</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE
	<b>FRANZINI MIRKO</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE
	<b>MASSARI DIEGO</b>	U.S ROVIZZA SIRMIONE

**DISCIPLINA**

<b>« PRIMA AMMONIZIONE »</b>	
<b>U.S ROVIZZA SIRMIONE</b>	SACRAMATI EMANUELE
<b>F.C CONCOREZZO</b>	PREZIOSA ALBERTO
<b>F.C CONCOREZZO</b>	RIVA STEVEN
<b>REAL PORTO</b>	CASABONA SALVATORE
<b>REAL PORTO</b>	MIRELLI DARIO
<b>A.S.D. BASIANO</b>	SANTORO GIANLUCA

10

<b>« SQUALIFICHE DI 1 GIORNATA »</b>	
<b>U.S ROVIZZA SIRMIONE</b>	RUA MUNOZ CHRISTIAN ESPULSIONE PER SOMMA DI AMMONIZIONI IN CAMPO (ART.216 RTN)

**Commissione Disciplinare di II Grado della Regione Lombardia**  
**DECISIONE N. 02 - 12 - 12 - 2018**

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni  
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. ASD S. ANNA DUEMILA**  
S. d. A. Calcio Uisp Brescia

11

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto trasmesso alla segreteria della SDA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 04/12/2018, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, la Società **ASD S. ANNA DUEMILA**, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso i provvedimenti, emanati dalla Commissione Giudicante del Comitato Uisp Calcio Brescia e riferiti alla gara del 22/11/2018 tra la **TM ROCCA FRANCA e SANT'ANNA DUEMILA**, terminata regolarmente con il risultato di 2 – 1, nei confronti del calciatore, **Pinto Gianluca**, tessera UISP n°190079621, richiedendo la riduzione della pena di squalifica di quattro mesi, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 07 del 28/11/2018.

La Società ricorrente, nella sua breve interpretazione dei fatti, afferma, tra l'altro:  
“... I due contendenti si affrontavano appoggiando testa contro testa, continuando a spintonarsi finché non intervenivano i compagni a separarli. ... Nessun pugno è stato sferrato dai due giocatori, bensì solo spintoni ...”

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione relativa al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di richiesta di riduzione della pena, e visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il comunicato ufficiale n° 07 del 28/11/2018, del SDA Calcio Brescia;
- Visionato il referto Arbitrale con le integrazioni;
- Sentito il Direttore di gara;

## MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare d'Appello Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Brescia SdA Calcio, ascoltato l'arbitro della gara in questione, letto il referto arbitrale, con le integrazioni dello stesso, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti.

La Commissione Giudicante di I° grado ha emesso la pena di squalifica di mesi 4 (quattro), al Sig. Pinto Gianluca, tessera UISP n°190079621, in base all'art. 226 R.D. del R.T.N. (Atto di violenza in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso), tenendo conto del minimo edittale per i fatti di violenza avvenuti.

Tuttavia, questa corte, in base ai fatti descritti nel referto di gara e nel relativo supplemento dal Direttore di gara, e non potendo dimostrare da che cosa e/o come fosse scaturito e/o iniziato l'atto di violenza, ha ritenuto di considerare l'applicazione di attenuanti di cui all'art. 113 sub b) R.D. del R.T.N. (aver agito a seguito di provocazione), riducendo la sanzione di squalifica del giocatore.

**P. Q. M.**  
**La Commissione Disciplinare di II° Grado**  
**DISPONE**

- **Di Accogliere l'istanza di ricorso (riduzione della pena di squalifica) della Società ASD S. ANNA DUEMILA, per le motivazioni sopra citate, riguardanti gli artt. 226 e 113 R.D. del Regolamento Tecnico Nazionale 2018.**
- Di ridurre la squalifica al giocatore Pinto Gianluca, tessera UISP n°190079621, per i fatti sopra descritti, fino al 22/02/2019, in base agli artt. 226 e 113 sub b) R. D. del R. T. N. vigente, (mesi tre).
- Di restituire la cauzione versata, per effetto dell'accoglimento del ricorso.
- Che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.D. del R. T. N. vigente.

Così deciso in Milano, il 12/12/2018

Comm. Disciplinare di II Grado  
Uisp Calcio Reg. Lombardia  
*Lorenzo Scano*  
*Domenico Raciti*  
*Massimo Nanni*

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 09/12/2018, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

**Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**  
**DECISIONE N. 03 - 9 - 12 - 2018**

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni  
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. TM ROCCAFRANCA**  
S. d. A. Calcio Uisp Brescia

13

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto trasmesso alla segreteria della SDA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 04/12/2018, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, la Società **TM ROCCAFRANCA**, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso i provvedimenti, emanati dalla Commissione Giudicante del Comitato Uisp Calcio Brescia e riferiti alla gara del 22/11/2018 tra la **TM ROCCAFRANCA** e **SANT'ANNA DUEMILA**, terminata regolarmente con il risultato di 2 – 1, nei confronti del calciatore, **Pedrinelli Sebastiano**, tessera UISP n°190079523, richiedendo la riduzione della pena di squalifica di sei mesi, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 07 del 28/11/2018.

La Società ricorrente, nella sua breve interpretazione dei fatti, afferma, tra l'altro:  
“... I due, una volta in piedi, si fronteggiavano verbalmente, mai venendo alle mani ...”

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di richiesta di riduzione della pena, e visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il comunicato ufficiale n° 07 del 28/11/2018, del SDA Calcio Brescia;
- Visionato il referto Arbitrale con le integrazioni;
- Sentito il Direttore di gara;

## MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare d'Appello Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Brescia SdA Calcio, ascoltato l'arbitro della gara in questione, letto il referto arbitrale, con le integrazioni dello stesso, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti.

La Commissione Giudicante di I° grado ha emesso la pena di squalifica di mesi 6 (sei), al Sig. Pedrinelli Sebastiano, tessera UISP n°190079523, in base all'art. 226 R.D. del R.T.N. (Atto di violenza in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso).

Tuttavia, questa corte, in base ai fatti descritti nel referto e nel relativo supplemento dal Direttore di gara, considerando la non sussistenza di recidività a carico del tesserato, e non potendo dimostrare da che cosa e/o come fosse scaturito e/o iniziato l'atto di violenza, riducendo di fatto la sanzione di squalifica del giocatore, ha ritenuto di ridurre la sanzione di squalifica del giocatore al minimo editale per i fatti di violenza avvenuti.

**P. Q. M.**  
**Commissione Disciplinare di II° Grado**  
**DISPONE**

- **Di Accogliere l'istanza di ricorso (riduzione della pena di squalifica) della Società TM ROCCA FRANCA, per le motivazioni sopra citate, riguardanti l'art. 226 R.D. del Regolamento Tecnico Nazionale 2018.**
- Di ridurre la squalifica al giocatore Pedrinelli Sebastiano, tessera UISP n°190079523, per i fatti sopra descritti, fino al 22/03/2019, artt. 226 R.D. del R.T.N. vigente, (mesi quattro).
- Di restituire la cauzione versata, per effetto dell'accoglimento del ricorso.
- Che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 12/12/2018

Comm. Disciplinare di II° Grado  
Uisp Calcio Reg. Lombardia  
*Lorenzo Scano*  
*Domenico Raciti*  
*Massimo Nanni*

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 09/12/2018, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

**Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**  
**DECISIONE N. 04 - 9 - 01 - 2019**

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni  
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. S. S. PIEVESE**  
S. d. A. Calcio Uisp Mantova

15

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 21/12/2018, tramite e-mail, dal Comitato UISP Mantova Attività Calcio, la Società **S.S. PIEVESE**, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante del Comitato Uisp Calcio di Mantova, riferiti alla gara del campionato Open di Calcio a 7, del 10/12/2018 tra la Società: **S.S. PIEVESE e Ca VECCHIA**, terminata regolarmente con il risultato di 5 – 4, nei confronti del calciatore, Manna Paolo, tessera UISP 190088809, richiedendo la riduzione della pena di squalifica fino al 30/06/2019, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 14 del 17/12/2018.

La Società ricorrente, nella sua breve interpretazione dei fatti, richiede, tra l'altro:

"... Sono a richiedere che venga rivalutata la squalifica in quanto si ritiene che non ci siano gli estremi per una squalifica così lunga. ..."

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di richiesta di riduzione della pena, e visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il comunicato ufficiale n° 07 del 28/11/2018, del SDA Calcio Brescia;
- Visionato il referto Arbitrale con le integrazioni;
- Sentito il Direttore di gara;

## Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**

## MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Mantova SdA Calcio Uisp, ascoltato l'arbitro della gara in questione, letto il referto arbitrale, con le integrazioni dello stesso pervenute a questa commissione, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti.

La Commissione Giudicante di I° grado ha emesso la pena di squalifica, al Sig. Manna Paolo, tessera UISP 190088809, fino al 31/06/2019, in base all'art. 226 R.D. del R.T.N. (Atto di violenza in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso).

Tuttavia, questa corte considerando, in base ai fatti descritti nel referto e nel relativo supplemento dal Direttore di gara, valutato la non sussistenza di recidività a carico del tesserato, valutando l'eventuale provocazione verbale dell'avversario, ritiene comunque un atto di violenza deprecabile in una gara di calcio, riducendo di fatto la sanzione di squalifica del giocatore per i fatti di violenza avvenuti, tenuto conto delle attenuanti del caso.

## P. Q. M.

### **La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia DISPONE**

- **Di Accogliere l'istanza di ricorso (riduzione della pena di squalifica) della Società S.S. PIEVESE, per le motivazioni sopra citate, riguardanti l'art. 226 R.D. del Regolamento Tecnico Nazionale 2018.**
- Di ridurre la squalifica al giocatore Sig. Manna Paolo, tessera UISP 190088809, per i fatti sopra descritti e valutando le attenuanti, **fino al 30/04/2019**, art. 226 R.D. del R.T.N. vigente.
- Di comminare alla **Società S.S. PIEVESE** l'ammenda di € **25,00**, giusto l'art. 214 r.d. del R.T.N. vigente, da versare al comitato di appartenenza.
- Di restituire la cauzione versata, per effetto dell'accoglimento del ricorso.
- Che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 09/01/2019

Comm. Disciplinare di II° Grado  
Uisp Calcio Reg. Lombardia

*Lorenzo Scano  
Domenico Raciti  
Massimo Nanni*

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 09/01/2019, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

**Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia**

20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 02-83428950 Fax 02 83428956  
- lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia - C.F.: 08656790154

**Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia**

**DECISIONE N. 05 - 18 - 03 - 2019**

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni  
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Bresciani Guido - ASD Dottori Commercialisti**  
S. d. A. Calcio Uisp Brescia

17

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il data 11/03/2019, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, Il **Sig. Bresciani Guido** della Società ASD Dottori Commercialisti, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante del Comitato Uisp Calcio di Brescia, riferiti alla gara del campionato Over 35- Serie C, del 04/03/2019 tra la Società, **Carrozeria Bulfamante (in breve Amici di Beppe)** e la Società **ASD Dottori Commercialisti**, terminata ed omologata regolarmente con il risultato di 3 – 1, nei confronti del calciatore, Bresciani Guido, richiedendo la riduzione della pena di squalifica.

Il Tesserato Bresciani Guido, ricorrente, nella sua breve interpretazione dei fatti, richiede, tra l'altro:

“... La riduzione della squalifica in quanto la sanzione comminata pare essere eccessiva in relazione ai fatti suesposti ed al fatto che entrambi gli espulsi si sono allontanati dal campo amichevolmente e dispiaciuti per l'accaduto.”

- Visto l'atto presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di richiesta di riduzione della pena, e visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il comunicato ufficiale n° 18 del 06/03/2018, del SDA Calcio Brescia;
- Visionato il referto Arbitrale;

Prima di entrare nel merito delle decisioni, ci preme ribadire:

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, il *Principio di lealtà* in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**

## MOTIVAZIONE

Il Tesserato Bresciani Guido, della Asd Dottori Commercialisti, nel suo ricorso dichiara che *nel tentativo di recuperare a gioco fermo e fuori dal campo velocemente la palla per effettuare una rimessa laterale, venivo spinto contro la recinzione esterna del campo da un avversario. Considerando che perdevamo 3-1 e mancavano 5 minuti alla fine della partita ho reagito insultando personalmente l'autore della scorrettezza nei miei confronti. Sentitosi offeso l'avversario mi ha afferrato per il collo della maglietta, io mi sono liberato e tutto in pochi secondi è tornato alla normalità con reciproche scuse.*

La Commissione Giudicante di I° grado di Brescia ha emesso, con il comunicato ufficiale n°18 del 06/03/2019, la pena di squalifica al Sig. Bresciani Guido, della Asd Dottori Commercialisti, per quattro giornate, *per reciproche scorrettezze e comportamento minaccioso verso un avversario.*

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, prima di prendere una propria decisione, ha analizzato il documento del ricorso, soffermandosi sul paragrafo 1 del ricorrente :

*Il tesserato Bresciani Guido dell'Associazione Asd dottori commercialisti di Brescia affiliazione n.19008061 propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 18 del 06/03/2019 con cui la giudicante di Brescia lo ha squalificato per n.4 giornate ai sensi dell'art.169 R.D.*

ritiene di non poter procedere a nessuna decisione in quanto l'atto presentato, non è conforme alle regole imposte da RTN (Regolamento Tecnico Nazionale). Più precisamente:

- Il Tesserato, Bresciani Guido, nel suo ricorso ha ommesso di scrivere il proprio n° di tessera uisp, in qualità di ricorrente, aggiungendo il numero dell'affiliazione della Società di appartenenza.
- Il ricorrente ha citato nel suo esposto l'articolo per la squalifica di 4 giornate in base all'art 169 rd.

Vogliamo precisare che detto art 169 RD della RTN cita testualmente

### **169 \_ Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado**

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione.

**P. Q. M.**  
**La Commissione Disciplinare** di II° Grado della Regione Lombardia  
**DISPONE**

- **Di NON Accogliere l'istanza di ricorso** (riduzione della pena di squalifica) del Sig. Bresciani Guido, della Società ASD Dottori Commercialisti, per vizio di forma nella presentazione dell'atto di ricorso, riguardanti l'art. 159 R.D. del Regolamento Tecnico Nazionale 2018, e dell'art 169, così come citato dal ricorrente
  - Comma A – Indicazione della tessera del ricorrente.
  - Il ricorrente precisando che la squalifica è stata comminata in base l'art. 169 rd, dalla commissione giudicante di Brescia n° 18 del 06/03/2019, per altro non conforme alla realtà in quanto il C.U. n° 18 non riporta nessun Art. del fatto della squalifica, ma che lo stesso art. citato cita la rinuncia al ricorso delle decisioni adottate.
  
- Si dispone l'incamerazione della cauzione, per effetto del rigetto del reclamo ricorso.
  
- Che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 18/03/2019

Comm. Disciplinare di II° Grado  
Uisp Calcio Reg. Lombardia  
*Lorenzo Scano*  
*Domenico Raciti*  
*Massimo Nanni*

La presente delibera, composta da n° 4 pagine, è stata inviata, in data 18/03/2019, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

Così deciso in Milano, il 20/03/2019

**Angelo Grotto**

*Giudice disciplinare di I° grado*

**Luca Ruspini**

*Coordinatore Attività*

**Tommaso Ramundo**

*Responsabile S.d.A.  
Comitato Regionale Lombardia*

**Comunicato Ufficiale n.° 04 del 20/03/2019** composto da 19 pagine.